



Publicata il 25 ottobre 2018

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL VENETO

DETERMINAZIONE N. 72

OGGETTO: Determinazione di esclusione di un operatore economico partecipante alla procedura negoziata di affidamento del servizio di portierato da effettuarsi presso la sede istituzionale del TAR per il Veneto - Palazzo Gussoni in centro storico a Venezia – per un periodo di due anni con utilizzo del Mercato Elettronico.

RDO 2026009

CIG: Z18247F4A8

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 27 aprile 1982 n. 186 recante “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionale”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro”;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice all'Amministrazione Digitale”;

VISTA la Direttiva del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 3 del 19 giugno 2017 – “Direttiva per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice degli Appalti”;

VISTO il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale dell'Anticorruzione dell'11 maggio 2016 recante “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 50/2016”;

VISTA la proposta di determinazione formulata la RUP in data 25 ottobre 2018 prot. n. 2833 che si riporta:

“**Richiamata** la determinazione a contrarre n. 46 del 27 luglio 2018 con la quale è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di portierato presso la sede del

TAR per il Veneto - Palazzo Gussoni – per un periodo di due anni a decorrere dal 1 ottobre 2018 e termine al 30 settembre 2020 da affidare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del decreto legislativo n. 50/2016 sull'importo di € 37.900,00, iva esclusa, comprensivi dei costi aziendali previsti dall'art. 95 comma 10 del decreto legislativo n. 50/2016, indicati dall'operatore economico offerente in sede di presentazione dell'offerta;

Atteso che la procedura negoziata in oggetto è gestita tramite RDO in MEPA n. 2026009 con invito a presentare offerta rivolta a 17 operatori economici del settore e che le offerte dovevano essere presentate entro il termine del 5 settembre 2018 alle ore 23:59;

Visto il verbale n. 1 del 10.09.2018 con la quale si è preso atto che sono pervenute nei termini previsti dalla RDO le offerte dei seguenti operatori economici e rinviata per l'esame della documentazione amministrativa di gara:

- Società Fire Tech Services di Cavarzere (VE);
- Società Servizi Socioculturale Coop Sociale di Marghera (VE);
- P.S.S. Vigilanza s.r.l di Marghera (VE);
- Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV);

Visto il verbale n. 2 del 18 settembre 2018, con il quale a seguito dell'esito della verifica della documentazione amministrativa presentata dalle società: Società Fire Tech Services di Cavarzere (VE), della Società Servizi Socioculturale Coop Sociale di Marghera (VE) e della P.S.S. Vigilanza s.r.l di Marghera (VE), si sono ammesse le stesse a soccorso istruttorio per regolarizzare rispettivamente il DGUE, in quanto non risulta pervenuto tra i documenti di gara in formato PDF e, quindi, leggibile per questa amministrazione e la seconda società affinché regolarizzasse alcune formalità nella compilazione del DGUE, mentre da ultimo la società P.S.S. Vigilanza S.r.l di Marghera (VE) è stata ammessa al soccorso istruttorio per regolarizzare la completa sottoscrizione del Disciplinare di Gara, la dichiarazione di cui al protocollo di integrità per la prevenzione alla corruzione ed il DGUE per talune incompletezze nella sua compilazione.

Inoltre, atteso che la società P.S.S. Vigilanza S.r.l di Marghera (VE) ha dichiarato, sia nel DGUE che nel documento di dichiarazione di possesso della polizza RCvT, che sono presenti delle annotazioni sul casellario informatico ANAC che riguardano la società, si è rinviata la seduta di gara per il reperimento e l'esame della documentazione afferente le annotazioni sul casellario informatico ANAC nonchè per l'esame della documentazione amministrativa della Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV);

Visto il verbale n. 3 dell'11 Ottobre 2018 con il quale:

-si è esaminato la documentazione pervenuta dalla società P.S.S. Vigilanza S.r.l di Marghera (VE) afferente le annotazioni iscritte sul casellario informatico ANAC e visto l'art. 80 comma 5 del decreto legislativo n. 50/2016, si è ammessa la predetta società al prosieguo della procedura negoziata e, comunque, a sanare con il soccorso istruttorio, le irregolarità rilevate in occasione della presentazione della documentazione amministrativa di gara accertata con il verbale di gara n. 2;

-si è esaminato, altresì, la documentazione amministrativa della Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV), ammettendo la stessa al soccorso istruttorio al fine di accertare gli effettivi poteri di firma e di rappresentanza del consigliere sottoscrittore della documentazione amministrativa di gara, atteso che nel documento di abilitazione al ME.PA non risultano ben evidenziati i poteri associati alla carica di consigliere;

-si è ribadito, altresì, l'ammissione al soccorso istruttorio della Società Fire Tech Services di Cavarzere (VE) per la trasmissione del DGUE, per la società P.S.S. Vigilanza S.r.l. per l'invio del disciplinare di gara sottoscritto nella sua completezza, il protocollo d'integrità della G.A. compilato, mentre le irregolarità formali riscontrate nel DGUE della Società Servizi Socioculturale coop. Onlus e della stessa società P.S.S. Vigilanza S.r.l., si è ritenuto, a seguito di un supplemento d'istruttoria, che poiché tali irregolarità attengono ad elementi formali privi di rilevanza e non determinanti ai fini della validità degli stessi documenti, non sono assoggettati alla procedura del soccorso istruttorio;

Visto il verbale n. 4 del 12 ottobre 2018 con il quale, a seguito dell'acquisizione d'ufficio della visura camerale completa, si sono accertati i poteri di rappresentanza del sottoscrittore della documentazione amministrativa di gara della Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) e, quindi, si è proceduto all'approvazione della documentazione di gara, tranne che per il documento di polizza che rimane l'esigenza della sua regolarizzazione tramite soccorso istruttorio già ammesso con il verbale n. 3 richiamato;

Visto il verbale n. 5 del 23 ottobre 2018, con il quale si è proceduto alla verifica della documentazione pervenuta a seguito soccorso istruttorio entro il termine previsto del 17 ottobre 2018;

Verificato che la società Fire Tech Services S.r.l. di Cavarzere (VE) ha fatto pervenire con nota pec in data 15 ottobre 2018 acquisita al prot. n. 2744 il modello DGUE in formato pdf regolarmente firmato digitalmente dal rappresentante legale che risulta regolare;

Verificato che la società P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE) ha fatto pervenire con nota pec in data 15 ottobre 2018 acquisita al prot. n. 2736 il disciplinare di gara completo in tutte le pagine, firmato digitalmente e la dichiarazione di cui al protocollo di integrità per la prevenzione della corruzione nell'ambito della Giustizia Amministrativa debitamente compilata e ugualmente firmata digitalmente che risultano regolari;

Verificato che la società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) ha trasmesso in data 17 ottobre 2018, pervenuta nei termini previsti dal soccorso istruttorio e acquisita agli atti in data 19 ottobre 2018 con prot. n. 2787 una nota pec firmata digitalmente dal rappresentante legale della società con la quale dichiara quanto segue: *“come da vostra richiesta si allega nota dell'agenzia di assicurazione che conferma la copertura della polizza n. 1/5693961/157065242 anche per attività di portierato. Visti i tempi ristretti non sono riusciti (per procedure interne) ad rielaborare il documento con integrazione di quanto richiesto in descrizione. Provvederemo entro domani (massimo venerdì) ad inoltrare contratto aggiornato nella descrizione ribadendo (come confermato dalla nota assicurativa) che l'attuale polizza copre anche le attività in oggetto omissis”*.

Verificato, altresì, che la nota allegata dell'agenzia di assicurazioni UNIPOL/SAI come sopra citata indirizzata alla società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) riporta quanto segue: *“OGGETTO: richiesta copertura servizi di portierato polizza 61/157065242: con la presente e vista la vostra richiesta, vi comunichiamo che emetteremo nuovo contratto con la precisazione da voi richiestaci per il servizio di portierato relativamente alla polizza n. 61/157065242”*;

Considerato che la suddetta documentazione trasmessa dalla società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) a seguito di soccorso istruttorio non

risponde a quanto richiesto con il soccorso istruttorio con la nota del 12 ottobre 2018 prot. n. 2728;

Preso atto che le società Fire Tech Services S.r.l. di Cavarzere (VE) e P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE) con l'invio della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio, hanno provveduto a regolarizzare la documentazione amministrativa di gara;

Atteso quanto sopra, per le motivazioni esposte, con l'invio della documentazione più sopra citata a seguito soccorso istruttorio, non avendo tuttavia provveduto a regolarizzare la partecipazione alla procedura negoziata in argomento, si propone, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, di non ammettere la Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) alla fase successiva della procedura di negoziata in corso e, quindi, escluderla dalla fase successiva della procedura negoziata e di ammettere alla fase successiva della procedura negoziata le seguenti società: Fire Tech Services S.r.l. Cavarzere (VE), P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE) che, con l'invio della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio, hanno regolarizzato la documentazione amministrativa di gara;

Considerato, altresì, che la procedura negoziata in argomento, dopo l'esclusione Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) ai sensi dell'art. 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016, proseguirà con l'apertura delle offerte economiche delle società Fire Tech Services S.r.l. Cavarzere (VE), P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE) e Società Servizi Socioculturale Coop Sociale di Marghera (VE);”

ATTESO che l'istruttore della procedura negoziata in argomento è il Rag. Bertato Claudio e che lo stesso, come da dichiarazione in calce alla proposta del Rup richiamata, ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del Decreto Legislativo n. 50/2016 nonché dall'art. 6-bis della legge 241/1990;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere la proposta di determinazione del RUP del 25 ottobre 2018 prot. n. 2833 nonché di approvazione dei verbali di gara n. 1 del 10 settembre 2018, n. 2 del 18 settembre 2018, n. 3 dell'11 ottobre 2018, n. 4 del 12 ottobre 2018 e n. 5 del 23 ottobre 2018 e, quindi, di dare seguito all'esclusione, dalla procedura negoziata di cui trattasi, nei confronti della società Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) per le motivazioni nelle premesse meglio specificate;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

DETERMINA

- 1) **di approvare** la proposta di determinazione del RUP del 25 Ottobre 2018 prot. n.2833 come nelle premesse meglio specificate;
- 2) **di approvare** i verbali di gara n. 1 del 10 settembre 2018, n. 2 del 18 settembre 2018, n. 3 dell'11 ottobre 2018, n. 4 del 12 ottobre 2018 e n. 5 del 23 ottobre 2018;
- 3) **di prendere atto** che la Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV), per le motivazioni esposte, con l'invio della documentazione più sopra citata a seguito soccorso istruttorio, non ha tuttavia provveduto a regolarizzare la partecipazione alla procedura negoziata in argomento;

- 4) **di prendere** atto, altresì, che le società Fire Tech Services S.r.l. di Cavarzere (VE) e P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE) con l'invio della documentazione richiesta con il soccorso istruttorio hanno provveduto a regolarizzare la documentazione amministrativa di gara;
- 5) **di approvare** la non ammissione della società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV) alla fase successiva della procedura di negoziata in corso e, quindi, di escluderla dalla procedura negoziata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016;
- 6) **di approvare** l'ammissione alla fase successiva della procedura negoziata delle società Fire Tech Services S.r.l. di Cavarzere (VE) e di P.S.S. Vigilanza S.r.l. di Marghera (VE);
- 7) **di dare atto** che a seguito dell'esclusione della società Società Creacomm Società Cooperativa di Castelfranco Veneto (TV), la procedura negoziata proseguirà con l'apertura delle offerte economiche delle seguenti società: Società Fire Tech Services di Cavarzere (VE); Società Servizi Socioculturale Coop Sociale di Marghera (VE) e P.S.S. Vigilanza S.r.l di Marghera (VE);
- 8) **di dare atto che:**
 - il sottoscritto non si trova in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D.Lgs 50/2016, nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90;
 - il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Miranda Antonietta Consoletti e l'istruttore è il Rag. Claudio Bertato e che entrambi hanno dichiarato nel documento di proposta del Rup su citato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi in conformità a quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, nonché dall'art. 6 bis della L. 241/90.

La presente determina sarà pubblicata sul sito internet della Giustizia Amministrativa sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs 50/2016.

Venezia, 25 Ottobre 2018

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Gioacchino Giovanni Ciaccio